



COMMISSIONE COMUNALE PER LO SPORT

REGOLAMENTO

Articolo 1 - COMMISSIONE SPORT - FINALITA' E COMPITI

La Commissione, che ha compiti propositivi e consultivi:

- a) sottopone all'Amministrazione Comunale e al Dirigente del settore eventuali problematiche legate al Regolamento per l'assegnazione delle strutture comunali
- b) sostiene l'attività e le iniziative sportive delle Società sportive locali, a livello giovanile, agonistico ed amatoriale
- c) promuove lo svolgimento di iniziative sportive a livello agonistico ed amatoriale nonché la diffusione della pratica delle attività sportive in genere favorendone la partecipazione dei cittadini
- d) propone iniziative per svolgere progetti a favore dell'attività motoria e sportiva all'interno delle scuole di ogni ordine e grado del territorio

Articolo 2 - COMPOSIZIONE E DURATA

La commissione è composta da:

- a) il Presidente, nella persona del Sindaco o di un suo delegato
- b) n° 1 rappresentante di ogni gruppo consigliere regolarmente costituito.
In ogni caso la maggioranza ha diritto ad avere un componente in più rispetto al numero dei gruppi di minoranza, con le modalità stabilite dall'art. 17 del Regolamento del Consiglio Comunale "COMMISSIONI CONSULTIVE, NON CONSILIARI"
- c) n° 3 rappresentanti delle Società sportive eletti dall'Assemblea delle Società
- d) n° 4 rappresentanti delle scuole, nominati dai Consigli di Istituto (n° 1 rappresentante per la scuola primaria e n° 1 rappresentante per la scuola secondaria di ciascun Istituto comprensivo)
- e) n° 1 rappresentante dell'Istituto Statale d'Arte (ora Liceo Artistico Statale "Modigliani")

- è membro di diritto, senza facoltà di voto, l'Assessore allo sport

- alle sedute della Commissione possono partecipare, su invito, figure esterne (atleti, specialisti, consulenti ecc.) a seconda delle necessità e dei temi da trattare

- assiste alle sedute, con funzioni di verbalizzante, il funzionario o suo delegato, dell'ufficio sport.

La commissione dura in carica quanto il mandato dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 3 - ELEZIONE RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETÀ SPORTIVE

Per l'elezione dei tre rappresentanti delle Società sportive viene convocata, mediante avviso inviato tramite mail, recapitato almeno sette giorni prima della data fissata, l'Assemblea delle Società sportive locali affiliate a Federazioni sportive riconosciute dal Coni o ad altri Enti di Promozione sportiva.

L'Assemblea è valida in prima Convocazione con l'intervento della metà più uno degli aventi diritto al voto. È comunque valida in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

In apertura di seduta, al fine di predisporre le necessarie operazioni elettorali e di scrutinio, si costituisce la Commissione elettorale, composta da un Presidente e da due scrutatori, scelti tra i presenti.

Ha diritto al voto il Presidente della Società o un suo delegato che ha la facoltà di indicare il nominativo di un proprio candidato.

La votazione si svolge a scrutinio segreto.

Su ogni scheda, può essere indicate un massimo di tre preferenze.

Risultano eletti i tre candidati che ottengono il maggior numero di preferenze.

In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di età.

Articolo 4 – CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLA COMMISSIONE

La convocazione della Commissione viene disposta, almeno una volta all'anno, su iniziativa del Presidente. Viene inoltre effettuata su richiesta di almeno un terzo dei componenti o dell'Assessore competente.

La convocazione avviene mediante avviso, inviato tramite mail, contenente gli argomenti posti in discussione, da inviarsi ai componenti almeno 5 giorni prima della riunione. In particolari casi di urgenza la comunicazione può avere luogo in termini abbreviati o mediante avviso telefonico.

La riunione è valida:

- a. in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei componenti,
- b. in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei componenti.

Articolo 5 – VOTAZIONE

La Commissione decide con voto palese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 6 - DIMISSIONI O DECADENZA DI UN COMPONENTE

Nel caso di dimissioni o di decadenza, dopo tre assenze consecutive non giustificate, di un componente della Commissione:

- a) se di nomina sindacale: il Sindaco stesso procederà alla nomina di un nuovo componente
- b) se rappresentante delle Società sportive: verrà nominato il primo dei non eletti, ove presente; nel caso in cui non fossero disponibili nominativi da utilizzare per la sostituzione si procederà ad una nuova elezione
- c) se rappresentante delle scuole: l'Istituto rappresentato procederà ad una nuova nomina

Articolo 7 – NORMA FINALE

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto Comunale e alle vigenti normative in materia.